



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO LEGALITÀ E SICUREZZA INTEGRATA,
SISTEMI TERRITORIALI, IMMIGRAZIONE

Legge Regionale n. 7 del 16 aprile 2012. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati – Programma Annuale 2026

F.A.Q.

QUESITO N. 1

Il Comune, con apposito Bando pubblico ai sensi del D.to Lgs. N° 159/2011 – Art. 48 – Comma 3° lettera C, ha già assegnato a cooperativa sociale, il bene su cui intende chiedere il finanziamento al fine ottenere sullo stesso un maggiore sviluppo dell'area.

Il bene in parola, composto in totale da **** Ettari sui quali insistono due fabbricati che attualmente sono oggetto di finanziamento regionale e precisamente “*****” in corso di collaudo a seguito di fine lavori, il finanziamento ottenuto è quello diretto alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

La parte residua, non interessata dal predetto bando è superficie boschiva di Ettari **** circa su cui si intende realizzare un *****. Preciso che tali aree (particelle), interessate dall'attuale richiesta non sono interessate dai lavori suddetti. Tenuto conto i tempi ristretti per la partecipazione al bando e per la progettazione esecutiva da presentare, che per detta area ricadente nel parco ***** è necessario acquisire il relativo parere Tecnico; Tanto su premesso si chiede:

1. Se il comune può partecipare, tenuto conto che l'area interessata dal nuovo progetto, non interessano le particelle del finanziamento precedente in corso;
2. Proroga alla presentazione della domanda di ulteriori 30 giorni se ci fosse un riscontro positivo al requisito n. 1.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Relativamente al quesito sub n. 1 si rimanda all'art. 6 dell'Avviso, dal quale si evince che sono escluse le proposte progettuali “destinatari di altro finanziamento attivo (a valere su fondi europei, nazionali e regionali), diversamente i progetti sono ammissibili.

Rientra, pertanto, nelle competenze di codesto ente dimostrare e certificare *per tabulas* che il bene oggetto della proposta progettuale presentata non rientri nella categoria di cui al suddetto art. 6.

Relativamente al quesito n. 2 si rimanda, per la motivazione, all'art. 10 dell'avviso cpv. 3: “*I termini stabiliti dal presente Avviso sono da intendersi inderogabili, al fine di garantire il rispetto delle scadenze connesse alla gestione e all'assunzione degli impegni contabili relativi alle risorse finanziarie disponibili, la cui mancata tempestiva utilizzazione potrebbe comprometterne la conservazione e l'effettivo impiego. Pertanto, non saranno accordate proroghe della scadenza per la presentazione delle istanze e della documentazione richiesta.*”

QUESITO N. 2

L'art. 10 dell'Avviso prevede, tra gli allegati obbligatori alla domanda di partecipazione, il regolamento per l'assegnazione dei beni confiscati, che disciplini tempi e modalità di affidamento, da approvarsi entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Il Comune di ***** è dotato del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale ***** e modificato con deliberazione del Consiglio comunale *****.

Il regolamento disciplina, tra l'altro, le modalità di assegnazione in uso a terzi dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, le procedure di scelta del contraente e le assegnazioni a enti e associazioni.

Inoltre, l'art. **, comma **, stabilisce che i beni trasferiti al Comune a titolo gratuito in forza di norme speciali statali e regionali siano amministrati e gestiti secondo le specifiche disposizioni di legge e, per quanto non previsto, secondo le disposizioni del medesimo regolamento.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se il regolamento patrimoniale comunale vigente, unitamente alla normativa speciale in materia di beni confiscati, possa ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito previsto dall'Avviso, tenuto conto della destinazione dell'immobile a finalità di *****, oppure se sia necessaria l'approvazione, entro il termine di presentazione della domanda, di uno specifico regolamento per l'assegnazione dei beni confiscati o di un'integrazione del regolamento vigente.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Le linee guida per l'amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati, pubblicate dall'ANBSC il 01.10.2019, che si allegano per conoscenza, al punto "3. LA FASE ERARIALE DI DESTINAZIONE", lettera "c) *Trasferimento al patrimonio indisponibile di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni*", prevedono espressamente: "*Tale destinazione è prevista dall'art.48, coma 3, lett. c) e d) del CAM ed è connessa all'esigenza di garantire l'impiego "diretto" o "indiretto" del cespite confiscato da parte dell'ente territoriale (in via prioritaria al Comune) affinché venga utilizzato per finalità istituzionali o sociali; in entrambi i caso di utilizzo, l'ente beneficiario ha l'onere specifico di formare un apposito elenco di beni confiscati ad esso trasferiti. [...]*

In ogni caso, la gestione indiretta da parte di un Ente locale deve essere improntata ai seguenti principi:

1. **Gratuità del rapporto concessionario:** [...];
2. **Trasparenza della procedura di assegnazione:** tale principio si realizza attraverso la preventiva adozione da parte dell'Ente di un regolamento di assegnazione dei beni confiscati, che disciplini i tempi e le modalità di affidamento;
3. **Adeguate pubblicità:** [...];
4. **Parità di trattamento:** [...];

La piena realizzazione dei principi sopra elencati verrà, di norma, a correlarsi all'indizione, da parte dell'amministrazione destinataria dell'immobile, di un bando pubblico di assegnazione (gara). [...]

Pertanto, l'art. 10 dell'Avviso, trova il suo fondamento nelle suddette linee guida.

Ratio di tale previsione è da rinvenire nel fatto che la proprietà dei beni confiscati è una proprietà conformata poiché il regime giuridico di tali beni è plasmato direttamente dalla legge per perseguire finalità di interesse pubblico e funzione sociale. In ossequio ai principi di legalità, trasparenza ed efficienza, nonché di opportunità e ragionevolezza è quindi d'uopo che un Comune assegnatario di beni confiscati sia dotato strutturalmente di una disciplina regolamentare ad hoc di assegnazione dei beni confiscati, che disciplini i tempi e le modalità di affidamento.

Rientra poi nella piena discrezionalità di codesto Comune scegliere se implementare un regolamento vigente con un'apposita sezione dedicata ai beni confiscati oppure approvare un regolamento autonomo, vista anche la previsione di cui all'art. 42 comma 2 lett a) TUEL che prevede la competenza tassativa ed esclusiva del Consiglio comunale per l'approvazione delle disposizioni di rango regolamentare.